

RISPOSTA. — « Il piano caricatore militare della stazione di Montebelluna è di struttura stabile e non deve essere demolito: osservasi però che esso non risulta indispensabile pel traffico locale, ma può essere eventualmente utilizzato, pei trasporti di piriti e per trasporti eccezionali ed a sussidio dello scalo principale, in occasione di maggior lavoro ».

« Il sottosegretario di Stato  
« BERTINI ».

**Colosimo.** — *Ai ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni che li hanno indotti a sopprimere con danno gravissimo della regione calabrese sul versante Tirreno il servizio di cabotaggio Napoli-Calabria-Sicilia con prolungamento eventuale a Genova da un lato ed a Siracusa dall'altro ».

RISPOSTA. — « Si premette che il servizio di cabotaggio Napoli-Calabria-Sicilia venne attuato, in via di esperimento, nel mese di dicembre scorso per sussidiare il tronco ferroviario Napoli-Reggio e *ferry-boats* dello stretto, sul quale il servizio di trasporto delle merci si svolgeva fra mille difficoltà per l'esuberanza del traffico.

« Non essendovi altro materiale disponibile, vi furono assegnati alcuni piccoli piroscafi e delle « Vedette » cedute temporaneamente dal Ministero della marina; ma purtroppo questo materiale si è addimostrato all'esercizio talmente costoso, da importare per il trasporto di una tonnellata di merce delle ultime classi da Napoli a Messina una spesa di ben lire 240, mentre al normale avrebbe dovuto costare circa 45 lire, prezzo di trasporto ferroviario.

« Dati siffatti risultati e l'impossibilità di sostituire detto materiale, si è ritenuto nell'interesse pubblico di non dover oltre mantenere un onere così gravoso.

« Il sottosegretario di Stato  
per l'industria e commercio  
« SITTA ».

**De Capitani d'Arzago.** — *Ai ministri dell'interno e della marina.* — « Per sapere se non intendano cedere l'uso di una delle Regie nav i *Palinuro* o *Miseno*, o di qualche altra grande nave in legno al Consorzio nazionale per la prevenzione e redenzione della delinquenza minorile, sorto in Milano sotto gli auspici degli enti morali Cesare Beccaria Cislighi e Libro del carcerato, perchè, visto l'esito meraviglioso ottenuto dalla Nave Asilo *Caracciolo* di Napoli, il Consorzio anzidetto possa disporre di una sede atta alla riabilitazione morale e alla educazione professionale dei suoi titolati, integrando così l'inauguranda Casa di deposito in cui i minorenni vagabondi della provincia di Milano saranno provvisoriamente raccolti e sot-

toposti ad una rapida e sintetica inchiesta su loro precedenti e sulle loro tendenze, e della quale Casa saranno diramati poi, secondo il caso, ad Istituti di educazione od a stabilimenti industriali ».

RISPOSTA. — « Premesso che le navi asilo non hanno lo scopo di provvedere alla riabilitazione morale di delinquenti precoci, ma quello più ampio del ricovero, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione professionale marittima degli orfani di marinai e pescatori, ed, in genere, dei fanciulli abbandonati; informo le S. V. onorevolissima che questo Ministero non ha difficoltà a cedere una nave al Consorzio nazionale per la prevenzione e la redenzione della delinquenza minorile sorta a Milano.

« Occorre, però, che il Consorzio si uniformi alle disposizioni contenute nel decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, ed indichi in quale porto avrà sede.

« Si risponde anche a nome del sottosegretario di Stato per l'interno.

« Il sottosegretario di Stato per la marina  
« TORTORICI ».

**Drago.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda opportuno e giusto modificare il decreto ministeriale 10 giugno 1917, n. 397, nel senso che siano equiparati, ai fini della promozione, ai comandanti di centro di mobilitazione territoriali i capi di stato maggiore presso comandi di corpo d'armata territoriali, i quali durante la guerra hanno avuto funzioni e responsabilità assai importanti e indubbiamente superiori a quelle dei semplici comandanti di centri di mobilitazione territoriali, che diversamente verrebbero a beneficiarsi di una condizione di privilegio ».

RISPOSTA. — « La disposizione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale — emanato in base alla legge dei pieni poteri — 10 giugno 1917, n. 944, con la quale si consentiva che taluni ufficiali, richiamati dal congedo ed esclusi definitivamente dall'avanzamento dopo indetta la mobilitazione, potessero essere ripresi in esame ai fini della promozione ove si trovassero in determinate condizioni, si ispirò al criterio di attenuare il rigore della legge normale per quei soli ufficiali che, in considerazione della speciale natura dei servizi da loro prestati e del favorevole giudizio riportatone, apparivano meritevoli di un eccezionale trattamento di favore.

« Venne stabilito, perciò, che i soli comandanti di un centro di mobilitazione e gli ufficiali aventi incarichi analoghi presso l'esercito mobilitato potessero aspirare al vantaggio di cui sopra è cenno.

« Le ragioni che allora suggerirono tale limitazione rispondevano ad uno stretto criterio di